

CONVENZIONE DI RICERCA PROGETTO INNOVITTICA

tra

Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, con sede legale in Lungomare Dante Alighieri 2/4, 91016 Erice Partita IVA codice fiscale 00236960811, nel seguito "Consorzio Universitario", in persona del prof. Francesco Torre a Trapani il 9 gennaio 1941, nella sua qualità di Presidente F.F. e domiciliato per la carica presso la sede legale del Consorzio Universitario in Lungomare Dante Alighieri 2/4, 91016 Erice,

e

il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università degli Studi di Palermo, con sede in Palermo, Via Archirafi 22, 90123, Codice Fiscale: 8002373082

5, Partita IVA: 00605880822, nel seguito chiamato "Dipartimento", in persona del Prof. Attilio Sulli, nato a Palermo il 13/08/1966, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento, domiciliato per la carica presso la sede del citato dipartimento, autorizzato a stipulare il presente atto dal Consiglio di Dipartimento con delibera n. 2, punto 20, nella seduta del 20 febbraio 2023, di seguito denominate congiuntamente "Le parti"

PREMESSO CHE:

- il Consorzio Universitario svolge attività di ricerca legate allo sviluppo della filiera della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti;
- il Dipartimento svolge attività di ricerca nel campo delle biotecnologie applicate alle scienze della produzione animale nel settore della filiera della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti;
- il Consorzio Universitario e il Dipartimento hanno stipulato un Accordo Quadro in data 16 aprile 2013, di durata triennale tacitamente rinnovata, che ha tra le sue finalità quella di favorire "la collaborazione reciproca in attività di ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente marino e per l'utilizzazione sostenibile delle sue risorse biologiche e alla razionalizzazione, attraverso l'innovazione tecnologica" e la "messa a disposizione di materiali attrezzature, personale e risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione delle attività di ricerca di comune interesse";
- il Dipartimento, nell'ambito della propria attività istituzionale, svolge studi e ricerche correlate alle attività che il Consorzio Universitario intende sviluppare ed è particolarmente interessato a partecipare ad iniziative di ricerca che hanno come obiettivo la messa appunto di opportune tecniche analitiche e strumentali per la valutazione della qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- il Dipartimento possiede le strutture, il know-how, i mezzi tecnici e scientifici per realizzare l'attività di ricerca di cui alla presente convenzione;
- il Consorzio Universitario è intente collaborare con il Dipartimento per lo svolgimento dell'attività di ricerca che sarà descritta nell'articolo 1 della presente convenzione;
- le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un'efficace collaborazione, mediante l'utilizzo delle rispettive risorse intellettuali e tecnico-strumentali.

Dandosi reciprocamente atto che le premesse fanno parte integrante del presente atto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1- OGGETTO

Le Parti con la presente convenzione concordano, nel rispetto delle reciproche competenze, di svolgere congiuntamente un'attività di ricerca nell'ambito del progetto **INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO NELL'INDUSTRIA DELLA TRASFORMAZIONE ITTICA SICILIANA INNOVITTICA** a valere sulla Misura a titolarità 1.26 PO FEAMP 2014/2020 (CUP n. G35F20006240009)

Il Consorzio Universitario intende avvalersi delle competenze del Dipartimento nella valutazione analitica e strumentale della qualità dei prodotti trasformati messi a punto durante lo svolgimento delle attività progettuali dal proprio personale.

Il Dipartimento svolgerà le attività in piena autonomia tecnica e organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo complementare di collaboratori di sua fiducia, sulle cui attività si impegna a vigilare per assicurare la conformità e la congruenza del lavoro con la pianificazione generale di cui alla presente collaborazione.

I dettagli tecnici, insieme a modalità e tempi di svolgimento delle attività, sono di seguito indicati all'art. 2.

Art. 2- IMPEGNI DELLE PARTI

Il Dipartimento si impegna:

1. a mettere a disposizione le proprie competenze e le proprie attrezzature, specificata al precedente art.1, per lo svolgimento delle attività di valutazione della qualità dei prodotti della filiera ittica trasformati messi a punto dal Consorzio Universitario;
2. a partecipare a alle riunioni di coordinamento;
3. a rendere disponibili al Consorzio Universitario i risultati delle analisi analitiche e strumenti necessarie per la valutazione della qualità dei prodotti della filiera ittica trasformati messi a punto dal Consorzio universitario;
4. a rendere fruibili i dati acquisiti e corretti come specificato nel punto precedente entro 5 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo;
5. a provvedere alla copertura assicurativa del proprio personale, strutturato e non, impiegato nelle attività in situ e in laboratorio.

Il Consorzio Universitario si impegna a:

1. a coordinare le attività di messa a punto dei prodotti filiera ittica trasformati;
2. a mettere a disposizione risorse umane, in termini di personale strutturato e non, per la messa a punto dei prodotti filiera ittica trasformati;
3. a provvedere alla copertura assicurativa del proprio personale, strutturato e non, impiegato nelle attività in situ e in laboratorio.

Lo svolgimento delle attività sopra descritte dovrà essere documentato attraverso la redazione di apposite relazioni tecnico-scientifiche che dovranno essere prodotte alla fine delle elaborazioni dei dati e che dovranno essere trasmesse entro un mese dal momento in cui i dati stessi siano stati resi fruibili ed alla fine del periodo in convenzione.

Per le attività di ricerca, oggetto della presente convenzione, il Dipartimento metterà a disposizione: le attrezzature necessarie.

Art. 3- RESPONSABILI

Il Responsabile scientifico delle attività assegnate al Dipartimento è la Prof.ssa Concetta Maria Messina, che disporrà del personale e delle risorse utili e necessarie del Dipartimento.

Il Responsabile delle attività per il Consorzio Universitario è il Prof. Francesco Torre.

Art. 4- DURATA

La presente convenzione avrà una durata pari a 6 (sei) mesi decorrenti dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". La stessa potrà essere prorogata sulla base di un accordo sottoscritto dalle Parti che dovrà essere perfezionato mediante scambio di volontà manifestata mediante una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. È espressamente esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

Art. 5- ONERI DELLA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Nell'ambito delle attività previste dalla presente convenzione il Consorzio Universitario contribuirà allo svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 1 versando al Dipartimento l'importo complessivo pari a euro 15.000,00 (quindicimila/00), a titolo di ristoro delle spese che il Dipartimento sosterrà per la presente convenzione, secondo il dettaglio che segue:

L'importo complessivo del contributo, comprensivo di IVA se dovuta, sarà erogato con le seguenti modalità:

- 30% alla stipula del presente accordo;
- 50% dopo 3 mesi (previa presentazione di relazione intermedia);
- 20% alla consegna della relazione finale.

Poiché trattasi di trasferimento di risorse per contributo di ricerca, il finanziamento correlato è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72. Dette somme dovranno essere accreditate, dietro presentazione di note di debito intestate a Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, con sede legale in Lungomare Dante Alighieri 2/4, 91016 Erice Partita IVA codice fiscale 00236960811

Le somme sopra citate saranno liquidate dal Consorzio Universitario al Dipartimento mediante bonifico sul conto corrente bancario di seguito indicato: IBAN: IT 09 A 02008 04682 000300004577, attivo presso UNICREDIT S.P.A. intestato a Università degli Studi di Palermo - Causale del versamento "CONVENZIONE DI RICERCA INNOVITTICA".

Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Art. 6- PROPRIETÀ DEI RISULTATI

Dato che la presente convenzione operativa riguarda lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo in collaborazione scientifica, la proprietà e la pubblicazione dei risultati appartengono ad entrambe le Parti stipulanti la suddetta convenzione. Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questa convenzione è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo. Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività previste dal presente accordo, nonché i diritti alle relative domande di brevetto appartengono in ugual misura alle Parti, salva diversa pattuizione fra le stesse. I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle Parti. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato da tutte le Parti. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento alla presente convenzione.

Art. 7 - RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC nel rispetto di un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. L'eventuale recesso o risoluzione consensuale non avranno effetto che per l'avvenire e non incideranno sulla parte di convenzione già eseguita.

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Dipartimento provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e sue ss.mm. e ii.. L'Ente si impegna a trattare i dati personali provenienti dal Dipartimento unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Le Parti dichiarano di essere informate e di impegnarsi a rispettare, ciascuna per la propria competenza, quanto previsto nel Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR”) e nel D.L. n. 101 del 10 agosto 2018. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati di cui agli artt. 13-22 del Regolamento UE 679/2016. Le Parti si impegnano quindi a: trattare i dati personali di cui potranno venire a conoscenza durante le attività oggetto della presente convenzione solo al fine dell'espletamento delle sopra citate attività, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata; osservare le misure di sicurezza necessarie a garantire i diritti degli interessati; informare immediatamente l'altra Parte in caso di violazione dei dati.

Art. 9 – COPERTURE ASSICURATIVE

Il Consorzio Universitario e il Dipartimento, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvederanno a garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 10 – SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale del Dipartimento e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del Consorzio Universitario che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del Consorzio Universitario e del Dipartimento, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le Parti concordano, ai sensi dell'art. 10 del già citato decreto n.363/98, che quando il personale delle due Parti si recherà presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicurerà al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale universitario ed i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del Consorzio Universitario sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 11 – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Entrambe le Parti dichiarano di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico e di Comportamento adottato dalla controparte e si impegnano a rispettarne le disposizioni e a garantire il rispetto delle stesse da parte del personale coinvolto a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente rapporto.

Art. 12 – USO NOME E/O LOGO

I segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle attività comuni oggetto della presente convenzione.

Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa autorizzazione, fatti salvi specifici accordi fra le Parti che prevedano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti e il conseguente uso del logo con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all'altra Parte.

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), sono fatti salvi eventuali diversi accordi in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite.

Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

Art. 13 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'attività svolta, di cui dovessero venire a conoscenza in forza del presente atto. Ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio personale e per i soggetti alla medesima afferenti, la massima riservatezza riguardo alle informazioni sui dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 e che vengano qualificate per iscritto come confidenziali.

Art. 14 – RINVIO e CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire in via amichevole, preventivamente e prioritariamente, qualsiasi eventuale controversia che potesse insorgere dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione. Ove fallisse ogni tentativo di composizione bonaria dell'eventuale lite le Parti si impegnano a deferire la controversia alla competenza esclusiva del Foro di Palermo.

ART. 15 – REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Tutte le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della parte che dovesse richiederla.

Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto ad imposta di bollo, che sarà interamente assolta dal Consorzio Universitario con versamento all'Agenzia delle Entrate tramite F24.

Consorzio Universitario della Provincia di Trapani
Il Presidente
Prof. Francesco Torre

Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Attilio Sulli